

RESIDUI FITOFARMACI

micotossine



metalli pesanti



fitopatie



OGM



https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=fitosanitari&menu=limiti

<https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/pesticides>

Plant health

Il termine "pesticidi" è comunemente usato come sinonimo di prodotti fitosanitari. Il termine "pesticidi" è tuttavia termine più ampio che comprende anche prodotti come i biocidi, che non sono destinati sì all'uso su piante.

I prodotti fitosanitari sono pesticidi che vengono utilizzati principalmente per mantenere in buona salute le colture e impedire loro di essere distrutte da malattie e infestazioni. Comprendono erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, fitoregolatori e repellenti.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è la normativa relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (plant protection products, PPP) nell'Unione europea.

I PPP sono destinati ai seguenti usi:

- proteggere le piante o i prodotti vegetali contro tutti gli organismi nocivi (fungicidi, insetticidi, acaricidi etc.);
- influenzare i processi vitali delle piante, come le sostanze che influenzano la loro crescita, oltre che come nutriente (es. regolatori di crescita delle piante, ormoni radicanti);
- conservare i prodotti vegetali (trattamenti post-raccolta);
- Diserbanti e altri prodotti simili

I residui sono una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario.

Il **Limite Massimo di Residuo (LMR)** viene definito come la massima concentrazione del residuo di sostanza attiva presente sulle derrate agricole, dopo trattamento con un prodotto fitosanitario, in accordo con le Buone Pratiche Agricole (GAP), ossia sulla base del rispetto delle condizioni di impiego (dosi, numero dei trattamenti, intervallo di sicurezza).

Il LMR si esprime in mg di s.a. per Kg di prodotto (mg/Kg).

caratteristiche dei fitofarmaci

Sono costituiti da:

- principio attivo (p.a.)
- coformulanti: bagnanti
adesivanti

caratteristiche:

- tossicità: acuta
cronica
- resistenza nei confronti di patogeni
- persistenza
- compatibilità
- attività: contatto
sistemici
citotropici

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza

Intervallo intercorrente in giorni fra ultimo trattamento e raccolta

Limite massimo residui

Residuo limite di fitofarmaco (mg/kg) che può essere riscontrato nel prodotto

Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP/GHS - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures), (Regolamento CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009

Il Regolamento CLP è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze e miscele chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o i biocidi, gli elementi di etichettatura introdotti con il Regolamento CLP debbono essere integrati dagli altri elementi previsti dalla pertinente normativa di settore

Tabella 4.2 Pericoli per la salute.

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
<p>Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categorie di pericolo 1, 2 e 3</p>		<p>PERICOLO H300 H301 H310 H311 H330 H331</p>	<p>T+</p> 	<p>Molto tossico (per via orale R28, per via cutanea R27, per inalazione R26)</p>
			<p>T</p> 	<p>Tossico (per via orale R25, per via cutanea R24, per inalazione R23)</p>
			<p>Xn</p> 	<p>Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)</p>

<p>Corrosione cutanea Categorie di pericolo 1A, 1B e 1C</p>		<p>PERICOLO H314 H318</p>	<p>C</p> 	<p>Corrosivo (R34, R35)</p>
<p>Gravi lesioni oculari Categoria di pericolo 1</p>			<p>Xi</p> 	<p>Irritante (R41)</p>
<p>Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categoria di pericolo 4</p>		<p>ATTENZIONE H302 H312 H332</p>	<p>Xn</p> 	<p>Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)</p>

<p>Irritazione cutanea Categoria di pericolo 2</p>		<p>ATTENZIONE H315</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R38)</p>
<p>Irritazione oculare Categoria di pericolo 2</p>		<p>ATTENZIONE H319</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R36)</p>
<p>Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1</p>		<p>ATTENZIONE H317</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R43)</p>
<p>STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola Categoria di pericolo 3</p> <p>Irritazione delle vie respiratorie</p> <p>Narcosi</p>		<p>ATTENZIONE H335</p> <p>H336</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R37)</p> <p>(R67)</p>

Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria di pericolo 1		PERICOLO H334	Xn 	Nocivo (R42)
Mutagenicità sulle cellule germinali, Categorie di pericolo 1A, 1B e 2		PERICOLO H340	T 	Tossico (R46)

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

Nessun pittogramma

H362 (nessuna avvertenza)

Mutagenicità sulle cellule germinali, Categorie di pericolo 1A, 1B e 2		ATTENZIONE H341	Xn 	Nocivo (R68)
Cancerogenicità Categorie di pericolo 1A, 1B, 2		PERICOLO H350	T 	Tossico (R45, R49)
		ATTENZIONE H351	Xn 	Nocivo (R40)
Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo 1A, 1B e 2		PERICOLO H360	T 	Tossico (R60, R61)
		ATTENZIONE H361	Xn 	Nocivo (R62, R63)
STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2		PERICOLO H370 con indicato organo bersaglio	T+ 	Molto tossico (per via orale R39/28, per via cutanea R39/27, per inalazione R39/26)

l'obiettivo principale in materia di sicurezza alimentare è garantire un alto livello di protezione della salute dei consumatori coprendo tutti i settori della catena alimentare “dalla fattoria alla tavola”.

In materia di prodotti fitosanitari la salute umana, degli animali e dell'ambiente sono al centro della politica della Commissione europea. La consistente legislazione comunitaria in materia di prodotti fitosanitari disciplina:

- commercializzazione
- impiego
- residui

La normativa comunitaria disciplina inoltre il commercio di prodotti fitosanitari all'interno dell'UE nonché con i paesi Terzi. L'Italia, così come gli altri Stati membri, partecipa ai lavori nel vasto settore di prodotti fitosanitari della Commissione europea.

Approvazione

Il principio attivo: può essere una sostanza chimica o un microrganismo.

Le sostanze attive possono essere approvate per l'uso nei prodotti fitosanitari solo se soddisfano i criteri di approvazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN>

Gli Stati membri, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione valutano la sicurezza di ogni sostanza attiva prima che possa essere immessa sul mercato e utilizzata in un PPP.

L'approvazione iniziale di un principio attivo è valida per un periodo limitato e l'approvazione di un principio attivo deve essere rivista periodicamente. Un rinnovo dell'approvazione viene concesso solo dopo che la sostanza è stata rivalutata e in tale occasione è stato dimostrato almeno un uso sicuro della sostanza.

I dettagli della procedura di rinnovo sono indicati nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione e sostituisce la precedente procedura ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1740&from=EN>

Approvazione

Tutte le sostanze attive approvate sono elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0540&from=EN>

e incluse nella banca dati dei pesticidi dell'UE.

https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

Prima che qualsiasi PPP possa essere immesso sul mercato o utilizzato, deve essere autorizzato nel paese dell'UE interessato. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce le norme e le procedure per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/approval-active-substances/guidelines-active-substances-and-plant-protection-products_en

Per informazioni sul commercio di pesticidi illegali e contraffatti è possibile consultare:

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_illegal-ppps-study.pdf

Livelli massimi di residui di pesticidi negli alimenti

I residui di pesticidi, derivati dall'impiego dei PPP in colture destinate all'alimentazione umana e animale, possono rappresentare un rischio per la salute pubblica. Per tale motivo è stato stabilito un quadro legislativo esaustivo che definisce le regole: per l'approvazione delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari; per l'uso dei prodotti fitosanitari; per i residui di pesticidi ammissibili nei prodotti alimentari.

Secondo il regolamento (CE) n.396/2005, i livelli massimi di residui (LMR) sono i tenori massimi di residui di pesticidi ammessi per legge all'interno o sulla superficie di alimenti o mangimi, fatte salve le buone prassi agricole (GAP) e l'esposizione minima possibile dei consumatori per tutelare quelli vulnerabili. Essi vengono calcolati dopo una valutazione esaustiva delle proprietà del principio attivo e della destinazione d'uso del pesticida. I medesimi limiti di legge si applicano anche ai prodotti alimentari d'importazione per agevolare il commercio internazionale.

[https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:IT:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:IT:PD](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:IT:PDF)

[F](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:IT:PDF)

Livelli massimi di residui di pesticidi negli alimenti

Prima che un LMR venga stabilito o modificato - ad esempio perché un soggetto richiedente chiede un'autorizzazione per un nuovo prodotto fitosanitario - l'EFSA valuta il comportamento dei residui del pesticida e i possibili rischi per la salute dei consumatori connessi alla presenza di residui nei cibi.

Se la valutazione del rischio da parte dell'EFSA non individua rischi inaccettabili per il consumatore, vengono stabiliti LMR armonizzati a livello di UE (vedi Banca dati LMR UE) e il prodotto fitosanitario può essere autorizzato.

Per consentire ai soggetti coinvolti di predisporre e collaborare al meglio alla revisione degli LMR, l'EFSA aggiorna trimestralmente il riepilogo dei progressi compiuti nella revisione degli LMR a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005

<https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/pesticides-MRL-review-progress-report.pdf>

controllo ufficiale sui residui in alimenti di origine vegetale

Il Ministero – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione (DGSAN) coordina e definisce in Italia i programmi di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

Questi ultimi sono parte integrante di un programma coordinato di controllo ufficiale previsto dall'Unione Europea su alimenti di produzione interna e di importazione volto a conoscere l'effettiva presenza dei livelli massimi consentiti di residui nelle derrate alimentari.

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2935

Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti - Risultati in Italia per l'anno 2018


La piramide del sistema dei controlli per la sicurezza alimentare
Decreto legislativo n.193 del 2007
Commissione Europea



https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=29

**RISULTATI DEL CONTROLLO UFFICIALE DECRETO
23 DICEMBRE 1992
TUTTI I PRELEVATORI
DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONAMENTO 2018**

Graf.6





RISULTATI DEL CONTROLLO UFFICIALE SUGLI ORTOFRUTTICOLI DA TUTTI GLI ENTI PRELEVATORI

DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONAMENTO PER CLASSE DI ALIMENTO

2018

Graf. 6A




**RISULTATI TOTALI DEL CONTROLLO UFFICIALE SUGLI ORTOFRUTTICOLI
RIEPILOGO DEI RISULTATI ANALITICI SULLA CONFORMITA'
2018**

Tab. 7

	Totale campioni	CAMPIONI REGOLARI			Campioni con residui superiori al limite di legge (LMR)	campioni con residui superiori al limite di legge (%)
		Campioni con residui assenti	Campioni privi di residui rilevabili (%)	Campioni con residui inferiori al limite di legge (LMR)		
Frutta	3.747	1.436	38,3	2.281	60,9	0,8
Ortaggi	3.412	2.237	65,6	1.126	33,0	1,4
Totale	7.159	3.673	51,3	3.407	47,6	1,1

Distribuzione dei residui di prodotti fitosanitari su ortofrutta

Graf. 7



RISULTATI DEL CONTROLLO UFFICIALE SU CEREALI, OLIO E VINO RIEPILOGO DEI RISULTATI ANALITICI SULLA CONFORMITA' 2018




Tab. 8

	Totale campioni	Campioni regolari			Campioni con residui superiori al limite di legge (LMR)	Campioni con residui superiori al limite di legge (%)
		Campioni con residui assenti	Campioni privi di residui rilevabili (%)	Campioni con residui inferiori al limite di legge (LMR)		
Cereali*	1.457	1.123	77,1	326	22,4	0,5
Olio	495	476	96,2	19	3,8	0,0
Vino	900	512	56,9	388	43,1	0,0
Totale	2.852	2.111	74,0	733	25,7	0,3

* compresi i trasformati farine e riso bislato

Distribuzione dei residui di pesticidi in cereali - olio e vino

Graf. 8



livello regionale

A livello regionale, gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L. attuano i piani di controllo ufficiale nel settore di prodotti fitosanitari. Tali controlli riguardano sia i prodotti alimentari di origine vegetale, per monitorare livelli di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, sia i controlli sull'impiego e commercio di prodotti fitosanitari.

I dati dei controlli vengono ogni anno comunicati al Ministero che li elabora, dispone le relazioni nazionali e comunica i risultati alla Commissione Europea.

Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera USMAF



In questi anni, caratterizzati dall'aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto da e verso ogni parte del mondo, riveste un ruolo di rilievo un settore della sanità pubblica, la sanità transfrontaliera, attuata anche attraverso gli **Uffici dell'USMAF**, strutture direttamente dipendenti dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali dislocate omogeneamente sul territorio nazionale.

Tali Uffici sono situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, **merci** e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione Generale della Sicurezza alimentare per quanto concerne gli **alimenti di origine vegetale**.

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

https://www.iss.it/contaminanti-chimici-e-biologici/-/asset_publisher/BMY5q8FhQvCQ/content/laboratori-nazionali-di-riferimento-su-pesticidi

A livello centrale opera anche l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), organo tecnico-scientifico del S.S.N., sia per l'effettuazione delle analisi di revisione che per quanto concerne il controllo e la ricerca pubblica nel campo della sanità e della sicurezza degli alimenti e dei farmaci.



I NAS esercitano azioni di controllo a fini repressivi su tutto il territorio nazionale e, con strutture articolate, anche a livello periferico.

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=1904

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2200



**REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
 - b) il finanziamento dei controlli ufficiali;
 - c) l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;
 - d) l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
 - e) l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
 - f) l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:

- g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 33) «responsabile fitosanitario ufficiale»: una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g);

Articolo 24

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari

1. Tra i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento figurano i controlli ufficiali su sostanze attive e antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. Per stabilire la frequenza dei controlli ufficiali proporzionati al rischio di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono in considerazione anche quanto segue:

campionamento per la ricerca di residui di fitosanitari

Nel prelievo di alimenti per la ricerca di residui di fitosanitari, deve essere applicato il DM Salute 23 luglio 2003, del quale si riassumono di seguito alcuni concetti base:

http://www.liofilchem.net/it/maia_pdf/DM_23-07-2003_campionamento_PEST.pdf

- la partita è l'insieme di prodotti di uguale origine, produzione, varietà, confezione, tipo di imballaggio, marca e spedizione,
- le unità sono singoli prodotti interi, non tagliati né spezzati, prelevati a caso nella partita
- il campione elementare è una o più unità prelevate in un solo punto della partita; deve essere rappresentativo del campione globale; è costituito da prodotti interi, non tagliati né spezzati a meno che non sia espressamente specificato nella tabella 3 del DM Salute 23 luglio 2003,
- il campione globale è il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari. Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari è ottenuto da 1-10 campioni elementari,
- il campione di laboratorio è la quantità rappresentativa di materiale, prelevata dal campione globale. Può essere costituito dalla totalità o da una parte del campione globale, e deve essere composto da unità intere, salvo casi particolari; è possibile preparare duplicati del campione di laboratorio,
- dal campione di laboratorio devono essere ricavate quattro aliquote, cinque nel caso di prodotti confezionati non prelevati presso il produttore. Le aliquote devono essere costituite da una quantità rappresentativa di prodotto prelevato dal campione di laboratorio,
- la porzione da analizzare è la quantità di prodotto prelevata dall'aliquota, di entità sufficiente per la misura della concentrazione dei residui.

analisi

Le analisi per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari vengono effettuate dai Laboratori (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente/Presidi Multizonali di Prevenzione e Istituti Zooprofilattici Sperimentali).

Ai sensi del Regolamento 882/2004 i Laboratori devono essere accreditati e i metodi di analisi da loro utilizzati devono essere validati. Inoltre questi provvedono a trasmettere i risultati delle analisi al Ministero.

I dati del controllo ufficiale sono utilizzati anche dall'Istituto Superiore di Sanità per ricavare una stima dell'assunzione giornaliera dei residui di prodotti fitosanitari con la dieta in Italia.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

Tavola 2. Principi attivi impiegati per superficie trattata e quantità impiegata nella coltivazione della vite per categoria di prodotto - Annata agraria 2009-2010 (superficie in ettari, quantità impiegata in chilogrammi)

CATEGORIA DI PRODOTTO	SUPERFICIE DI BASE TRATTATA (BAT)(a)		SUPERFICIE TRATTATA CON SOSTANZE ATTIVE (ASAT) (a)		QUANTITA' IMPIEGATA	
	Totale	Composizione percentuale	Totale	Composizione percentuale	Totale	Composizione percentuale
Fungicidi	702.452,73	97,9	7.418.597,54	84,10	18.610.983,30	97,5
Inorganici a base di zolfo	554.948,87	77,3	2.589.479,88	29,39	14.445.819,80	75,7
Inorganici a base di rame	486.080,08	67,7	2.194.344,59	24,87	1.906.109,30	10,0
Azoto solfororganici	221.924,90	30,9	876.040,16	9,93	1.553.080,00	8,1
Azoto organici aromatici alifatici	180.270,37	25,1	562.788,45	6,38	112.861,30	0,6
Azoto organici eterociclici esclusi triazoli	155.312,21	21,6	489.155,32	5,54	197.513,60	1,0
Triazoli	151.976,09	21,2	408.978,05	4,64	24.733,50	0,1
Fosfororganici e stannorganici	46.109,67	6,4	125.548,43	1,42	338.896,90	1,8
Altri fungicidi	82.771,88	11,5	172.262,66	1,95	31.968,90	0,2
Insetticidi e acaricidi	268.946,90	37,5	838.368,73	9,50	285.411,45	1,5
Oli	9.696,40	1,4	22.918,49	0,26	39.475,80	0,2
Derivati vegetali e simili sintetici	29.845,25	4,2	63.687,79	0,72	6.305,10	..
Carbammati	55,30	..	886,27	0,01	881,55	..
Derivati dell'urea	17.100,33	2,4	102.380,27	1,16	16.972,50	0,1
Fosfororganici	96.980,78	13,5	210.282,78	2,38	106.870,30	0,6
Azoto/solfo/stanno-organici aloidocarburi	35.935,37	5,0	54.485,62	0,62	24.072,90	0,1
Altri	156.559,68	21,8	383.727,51	4,35	90.833,30	0,5
Erbicidi	263.076,94	36,6	498.026,93	5,65	179.765,50	0,9
Ammidi	4.947,54	0,7	4.947,50	0,06	1.714,80	..
Nitroderivati-benzonitrili	19.908,95	2,8	28.395,11	0,32	8.733,90	..
Sulfuree-imidazolinoni	7.617,07	1,1	42.226,50	0,48	13.290,50	0,1
Fosfororganici-dipindilici	253.119,36	35,3	406.026,93	4,60	153.858,60	0,8
Antiossifenopropionati - cicloesenoni	9.069,96	1,3	10.748,20	0,12	1.959,90	..
Altri	573,76	0,1	2.919,94	0,03	207,80	..
Vari	8.925,42	1,2	26.046,79	0,30	4.067,50	..
Fitoregolatori	8.925,42	1,2	26.046,79	0,30	4.067,50	..
Biologici	12.311,42	1,7	40.594,46	0,46	2.044,30	..
Microorganismi	12.311,42	1,7	40.594,46	0,46	2.044,30	..
Totale	717.851,97	100,0	8.821.634,45	100,0	19.082.272,05	100,0

(a) La somma delle superfici trattate sono superiori ai corrispondenti totali in quanto ciascuna azienda può impiegare, sulla stessa superficie, più principi attivi

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
- 2) «distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;
- 3) «consulente»: persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;
- 4) «attrezzatura per l'applicazione di pesticidi»: ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi;
- 5) «irrorazione aerea»: l'applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero);

- 6) «difesa integrata»: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;

- 7) «indicatore di rischio»: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l'ambiente;

- 8) «metodi non chimici»: metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti;

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3289_listaFile_itemName_5_file.pdf

Articolo 4

Piani d'azione nazionali

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche.

Articolo 14

Difesa integrata

1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ⁽¹⁾.

2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.

4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1° gennaio 2014.

Dlgs 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

FORMAZIONE - sarà disciplinato un nuovo sistema di formazione, gestito dalle Regioni e Province autonome, che dovrà prevedere il rilascio di tre tipi di autorizzazioni: per l'utilizzatore professionale, per il distributore e per il consulente.

Il PAN individuerà i soggetti da abilitare, la durata dei corsi, le modalità di rilascio delle abilitazioni e del relativo aggiornamento. L'obiettivo della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o del loro corretto impiego, è raggiungibile non attraverso l'imposizione di regole, ma solo attraverso una completa condivisione delle ragioni che le giustificano.

MACCHINE IRRORATRICI - obbligo del controllo funzionale delle macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, entro il 26 novembre 2016. Il PAN indicherà i dettagli di questa complessa operazione che vedrà impegnate le Regioni e le Province autonome a garantire il rispetto della scadenza sopra indicata, anche attraverso il rilascio delle autorizzazioni ad un adeguato numero di Centri Prova incaricati di effettuare i controlli.

Il controllo funzionale delle macchine irroratrici è strettamente correlato all'obiettivo del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, atteso che una macchina perfettamente funzionante garantisce una omogenea distribuzione della giusta quantità di prodotto, riducendo le quantità irrorate ed evitando una eccessiva dispersione nell'ambiente.

Dlgs 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

TUTELA DELLE ACQUE E DELLE AREE SPECIFICHE

Esso riguarda la protezione dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche.

La materia è particolarmente complessa. L'ambito di competenza riguarda infatti sia il settore agricolo che quello extragricolo. Per quest'ultimo si citano a titolo di esempio, le linee ferroviarie, le strade e le zone frequentate dalla popolazione (giardini pubblici, parchi giochi ecc...).

Il Piano d'Azione Nazionale dovrà rispondere in maniera equilibrata alle diverse esigenze che riguardano sia l'aspetto della tutela ambientale e della biodiversità, sia l'aspetto economico dei soggetti destinatari di eventuali misure di riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari.

Attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Allegato III

Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

- rotazione colturale,
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
- utilizzo, ove appropriato, di "cultivar" resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati, -utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,
- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.

2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.

3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

5. I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.

6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione.

8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.